

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, **all'udienza cartolare del 14.3.2023 ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. PREVIDENZA nr. **13957/2022**

TRA

MUSTO ALFREDO, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv. Biagio Sagliocco, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti

RICORRENTE

E

INPS, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto con la quale elettivamente domicilia come in atti

RESISTENTE

OGGETTO: revocazione della sentenza

CONCLUSIONI: come in atti note per la trattazione scritta.

MOTIVI della DECISIONE

Con ricorso depositato in data 3.11.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata, chiedeva a questo giudice la revocazione della sentenza n. 4678/2022 pronunciata tra le medesime parti in causa nel giudizio di opposizione ex art. 445 bis cpc, con la quale era stato dichiarato decaduto dalla possibilità di impugnare il verbale della visita medica ex art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326.

Deduceva parte ricorrente la sussistenza del presupposto di cui all'art. 395 n. 4 cpc per essere stata la sentenza il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; segnatamente l'errore di percezione posto in essere dal giudicante veniva ravvisato nel fatto che il giudice, utilizzando erroneamente un verbale di visita medica prodotto dall'Inps e notificato il 25.2.2021, aveva giudicato il ricorso per atp (depositato l'8.9.2021) tardivo, poiché intervenuto allo spirare del termine di decadenza semestrale.

Al contrario, assumeva che il verbale sanitario impugnato era stato notificato il 19.4.2021, sicché il ricorso per atpo era stato tempestivamente introdotto.

Parte resistente si costituiva e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, difettando nel caso di specie gli estremi dell'art. 395 n. 4 cpc.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta la sospensione ex art. 398 cpc, all'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del giudizio, la causa veniva decisa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

La revocazione della sentenza costituisce mezzo di impugnazione straordinario ed è possibile, tra gli altri, nel caso in cui emerga che la sentenza è il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

In tal caso, le sentenze possono essere impugnate entro il termine di tre anni innanzi allo stesso Collegio.

E' pacifico in giurisprudenza che questo eccezionale rimedio è ammissibile unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione da revocare o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di essa. Occorre, pertanto, che intercorra tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata, un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, se la percezione fosse stata corretta, una diversa pronuncia (cfr. Cass. SS.UU., ordinanza n. 1666 del 23/01/2009).

Essendo causato, appunto, da un difetto nella percezione sensoriale di un elemento della realtà, l'errore revocatorio si sostanzia in una falsa percezione della realtà stessa, obiettivamente e immediatamente rilevabile, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass. sez. I, sent. 25/06/2008 n. 17443).

Esso presuppone, perciò, la divergenza ovvero il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto - emergenti l'una dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali - e non anche la (pretesa) errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. sez. L., sent. 29/10/2010, n. 22171)

Deve trattarsi, dunque, di errore risultante in modo incontrovertibile dagli atti, che non investe direttamente la formulazione del giudizio, sul piano logico/giuridico, poiché ricorre solo in presenza di mere "sviste" ovvero percezione di fatti, in contrasto con le risultanze della causa, che abbiano avuto decisiva influenza sul convincimento del Giudice.

Ciò posto, nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 cpc atteso che alcun errore è stato commesso.

Anzi, dall'esame degli atti e documenti di causa, risulta l'assoluta evidenza e l'immediata rilevanza dell'errore compiuto da parte ricorrente.

Ed invero, dalla documentazione versata nel presente giudizio, nonché in quello per atp recante rg 9538/2021 e in quello di opposizione recante rg. 7030/2022, si evince che in data 14.10.2020

l'odierno istante presentava due domande amministrative: una per la cecità, avente n. di domus con finale 286 e una per l'accompagnamento recante domus con finale 285.

In relazione alla prima domanda – ovvero quella per il riconoscimento dello status di cieco civile – l'istante veniva convocato a visita per il 18.1.2021 ed il relativo verbale di visita medica notificato il 25.2.2021.

In relazione alla seconda domanda – ovvero quella per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento – la visita medica veniva effettuata l'8.4.2021, ed il verbale notificato il 19.4.2021.

Orbene, considerato che nel giudizio recante rg. 9538/2021 è pacifico che parte ricorrente ha impugnato il verbale sanitario relativo alla visita per la cecità del 18.1.2021 correlato alla domanda amministrativa n. 286, correttamente è stato dichiarato decaduto dal potere di impugnativa, poiché detto verbale era stato notificato il 25.2.2021.

Al contrario, il verbale relativo alla visita medica dell'8.4.2021, questo sì effettivamente notificato il 19.4.2021, si riferiva alla domanda di accompagnamento, che non è stata oggetto di impugnazione giudiziale.

Tale ricostruzione emerge chiaramente dal raffronto tra i numeri di domus delle rispettive domanda, e i numeri delle raccomandate riferite ai rispettivi verbale.

Ed invero, il verbale della visita del 18.1.2021 riporta il numero di domus della domanda con finale 286 e il n. di raccomandata 68977758613-7, che corrisponde alla relata del 25.2.2021.

Al contrario, il verbale della visita dell'8.4.2021 riporta il numero di domus della domanda con finale 285 e il n. di raccomandata 68978289599-7, che corrisponde alla relata del 19.4.2021

Non vi è stato, dunque, alcun errore di fatto che avrebbe palesemente ed irrimediabilmente inficiato la validità della sentenza, con la conseguenza che la domanda è inammissibile.

Nulla per le spese ricorrendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. Att. cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- 1) dichiara il ricorso inammissibile;
- 2) nulla per le spese.

Aversa, 15.3.2023

Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)

